



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Demografici  
Prot. Uscita del 31/10/2008  
Numero: **0011667**  
Classifica: 23^/A

Roma, 31 OTT. 2008

**CIRCOLARE N° 14**



- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI **39100 BOLZANO**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI **38100 TRENTO**
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA **11100 AOSTA**
  
- e, per conoscenza:*
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
Via Cesare Balbo n. 16 **00184 R O M A**
- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIA **90100 PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA **09100 CAGLIARI**
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  
Via dei Prefetti n. 46 **00186 R O M A**
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO  
CIVILE ED ANAGRAFE  
Via dei Mille n. 35 E/F **40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o  
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 **56021 CASCINA (PI)**



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
- ALL'ISPettorato Generale di Amministrazione S E D E
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia  
delle Frontiere S E D E
- DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E  
IMMIGRAZIONE  
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza  
e le Minoranze S E D E

**OGGETTO:** Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura d'iscrizione anagrafica.

Con circolari n. 32/2007 e n. 52/2007 sono state fornite indicazioni sulle modalità d'iscrizione anagrafica, nei primi tre mesi di soggiorno in Italia, dei cittadini stranieri richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti al riguardo, si ritiene opportuno chiarire che le stesse indicazioni riguardano anche le richieste d'iscrizione anagrafica di coloro che intendono riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In tali ipotesi sarà necessaria la previa verifica del pregresso *status* di cittadino italiano.

ML

IL DIRETTORE CENTRALE

-42-



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III - Stato Civile

Prot. n. F. 397

Roma, **12 NOV. 2008**

- |   |                  |
|---|------------------|
| -AI SIGG. PREFETTI  | <u>LORO SEDI</u> |
| -AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  | <u>TRENTO</u>    |
| -AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI   | <u>BOLZANO</u>   |
| -AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA<br>VALLE D'AOSTA  | <u>AOSTA</u>     |
| e, per conoscenza:  |                  |
| - AL COMMISSARIO OELLO STATO<br>PER LA REGIONE SICILIA  | <u>PALERMO</u>   |
| - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO<br>PER LA REGIONE SARDEGNA  | <u>CAGLIARI</u>  |
| - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<br>Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.III | <u>ROMA</u>      |
| - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>Ufficio Legislativo   | <u>ROMA</u>      |
| -AL GABINETTO DEL SIG.MINISTRO  | <u>SEDE</u>      |
| -ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE<br>Via Cavour, 6   | <u>ROMA</u>      |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA<br>DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA  | <u>SEDE</u>      |
| - ALL'UFFICIO I<br>Gabinetto del Capo Dipartimento I  | <u>SEDE</u>      |



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

-ALL'ANCI  
Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA

-ALL'ANUSCA  
Via dei Mille, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)

- ALLA DeA – Demografici Associati  
c/o Amministrazione Comunale  
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

**CIRCOLARE N. 15** | 2008

**OGGETTO:** Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del d.p.r. n. 396/2000).

Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:

1. la presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto dei minorenni;
2. i termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. le istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. la presentazione di istanze da parte di figlio naturale che a seguito del riconoscimento da parte del padre vuole assumere il cognome;



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

5. la presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.

In merito si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il **primo punto**, e cioè nel caso di istanza presentata per conto di minorenni, si è più volte ribadito che la stessa può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potestà genitoriale o anche da uno dei due genitori purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore.

Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.

Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.

Per quanto riguarda il **secondo punto**, è il caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo. La domanda che si pone è se, il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato dall'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministro dell'Interno o del Prefetto, si prescriva decorsi dieci anni dalla emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. La risposta è che tale diritto, attenendo al nome di una persona, e facendo parte così della rosa di quelli che